

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1120 DELLA COMMISSIONE**del 10 agosto 2018****che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l'elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e i requisiti di certificazione per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di tali partite.
- (2) L'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 stabilisce un elenco dei paesi terzi o di parti dei medesimi autorizzati per l'introduzione nell'Unione di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro e indica il tipo di trattamento termico prescritto per tali prodotti.
- (3) La Bosnia-Erzegovina figura già nell'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 ed è autorizzata a esportare nell'Unione latte e prodotti a base di latte che hanno subito un trattamento «C».
- (4) La Bosnia-Erzegovina ha chiesto alla Commissione un'autorizzazione a esportare nell'Unione latte, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro che abbiano subito un trattamento meno rigoroso. Dal punto di vista della sanità animale, la Bosnia-Erzegovina è un paese terzo che l'Organizzazione mondiale per la salute animale ha incluso tra i paesi indenni da afta epizootica senza obbligo di vaccinazione e pertanto soddisfa le prescrizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione.
- (5) La Commissione ha effettuato controlli veterinari in Bosnia-Erzegovina. Dai risultati di tali controlli sono emerse alcune carenze, in particolare per quanto riguarda le condizioni sanitarie negli stabilimenti. Le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina sono attualmente impegnate a risolvere tali carenze.
- (6) Considerata tuttavia la situazione positiva della sanità animale in Bosnia-Erzegovina per quanto riguarda l'afta epizootica, è opportuno aggiungere la Bosnia-Erzegovina nell'allegato I, colonna A, del regolamento (UE) n. 605/2010. È opportuno che tale aggiunta nella colonna A dell'allegato I non pregiudichi gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell'Unione concernenti le importazioni nell'Unione e l'immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all'inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 605/2010.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 605/2010 della Commissione, del 2 luglio 2010, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria per l'introduzione nell'Unione europea di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro destinati al consumo umano (GUL 175 del 10.7.2010, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010, la voce relativa alla Bosnia-Erzegovina è sostituita dalla seguente:

«BA	Bosnia-Erzegovina	+	+	+»
-----	-------------------	---	---	----

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2018

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
